

# CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Protezione Scuola (Pubbliche)

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento:

- Set informativo

## CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La presente polizza è dedicata alle scuole italiane pubbliche di ogni ordine e grado ed è volta a fornire tutele agli alunni ed agli operatori scolastici in ordine ai rischi che quotidianamente minacciano la stabilità economica degli Istituti scolastici. La polizza prevede le seguenti garanzie: **Responsabilità Civile, Infortuni, Altri Danni ai Beni, Perdite Pecuniarie, Tutela Legale, Rimborso Spese Mediche da Malattia e Assistenza alla Persona**. Si rammenta che le coperture operanti saranno quelle risultanti dal Modulo di Polizza sottoscritto dal Contraente.



## CHE COSA È ASSICURATO?

### ✓ RESPONSABILITÀ CIVILE

Verso terzi (RCT): l'Impresa tiene indenne l'Assicurato dell'importo che quest'ultimo sia

tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni causati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose conseguenti ad un fatto accidentale verificatosi in ambito scolastico. Verso i prestatori di lavoro subordinato (RCO): l'Impresa tiene indenne l'Assicurato dell'importo che quest'ultimo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) in caso di infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti e dai lavoratori subordinati.

Responsabilità civile personale dei dipendenti: quanto previsto nei precedenti punti, viene esteso anche alla responsabilità civile personale dei Prestatori di Lavoro subordinati dell'Assicurato, per i danni involontariamente cagionati a Terzi, o fra di loro, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni.

Responsabilità personale: l'assicurazione copre la responsabilità personale di tutti gli Assicurati che vengono considerati terzi a tutti gli effetti nei confronti della scuola, nonché dei genitori degli alunni minorenni per fatto a loro imputabile.

Danno biologico: l'assicurazione vale anche per gli infortuni, non rientranti nella disciplina degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), cagionati ai Prestatori di Lavoro per morte, o lesioni personali di cui l'Assicurato sia responsabile ai sensi del Codice Civile.

Danni da crollo dell'immobile: l'assicurazione opera anche per i danni patiti esclusivamente dagli Alunni e dal Personale della scuola a seguito del crollo totale o parziale dell'edificio adibito all'attività scolastica. La copertura opera se il crollo è dovuto unicamente a terremoto, alluvione o ad altri eventi naturali.

### ✓ INFORTUNI

La presente garanzia prevede indennizzi a favore degli alunni e del personale della scuola in caso di infortuni subiti in ambito scolastico che determinano la morte o un'invalità permanente.

### ✓ ALTRI DANNI AI BENI

che prevede le seguenti garanzie:

Garanzia Bagaglio: l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti occorsi al Bagaglio dell'Assicurato durante il viaggio, compresi i capi di vestiario indossati, determinati da: furto, rapina, scippo, danneggiamento imputabili a responsabilità del vettore o dell'albergatore.

Garanzia effetti personali a scuola: l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti agli effetti personali, esclusi i devices, dell'Assicurato compresi i capi di vestiario indossati, determinati da: furto, rapina, scippo, danneggiamento.

Furto nei locali scolastici: l'assicurazione opera anche in relazione ai beni di proprietà dell'Istituto scolastico oggetto di furto, esclusivamente con scasso, all'interno dei locali istituzionali.

### ✓ PERDITE PECUNIARIE

che prevede coperture a favore di:

Istituto Scolastico, per risarcimento danni subiti al veicolo a motore del revisore dei conti o del dipendente in missione, furto e rapina subiti dal dipendente autorizzato o dal genitore nel trasporto di valori.

Alunni, per rimborso quota di iscrizione a viaggi organizzati in caso di malattia improvvisa, eventi eccezionali o morte di un familiare.

### ✓ TUTELA LEGALE

La garanzia Tutela Legale è volta a rimborsare le spese legali sostenute dagli assicurati (scuola, alunni, operatori scolastici) in sede stragiudiziale e giudiziale per la tutela dei propri diritti relativamente ad eventi verificatisi nell'ambito dell'attività scolastica.

### ✓ RIMBORSO SPESE MEDICHE DA MALATTIA

L'Impresa rimborsa le spese mediche accertate e documentate sostenute dall'Assicurato, durante il viaggio, per cure od interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti a malattia, manifestatasi durante il periodo di validità della garanzia. La presente copertura viene fornita per tutti i sinistri occorsi all'Assicurato in viaggio in Italia e all'estero.

### ✓ ASSISTENZA ALLA PERSONA

L'Impresa si obbliga, entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature della Struttura Organizzativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di una malattia, un infortunio o di un evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro o in natura.

Sono previste le seguenti prestazioni:

- 1) Prestazioni di assistenza a scuola;
- 2) Prestazioni di assistenza in viaggio;
- 3) Prestazioni specifiche rivolte esclusivamente agli Assistenti di Lingua straniera (cittadini dell'Unione Europea) assegnati agli istituti scolastici.

**N.B:** Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sul Modulo di Polizza sottoscritto dal Contraente.



## CHE COSA NON È ASSICURATO?

- ✗ Per la garanzia Infortuni, non sono assicurabili le persone di età superiore ad 80 anni e le persone affette da alcolismo e/o da tossicomanie.
- ✗ Per la garanzia Responsabilità Civile, non sono considerati terzi i dipendenti della scuola e gli altri soggetti che abbiano un rapporto di lavoro per cui sia obbligatoria la copertura INAIL e che subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio.



## CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

### ! RESPONSABILITÀ CIVILE

La garanzia "Responsabilità Civile" non comprende i danni:

- alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodisce a qualsiasi titolo o destinazione;
  - affidenti alla copertura per la RC Patrimoniale e Amministrativa contabile del Dirigente scolastico e/o del Direttore SGA.
- derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili;
- da furto;
- causati dalla detenzione od impiego di esplosivi non a scopo didattico;
- derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni verificatisi in connessione a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;
- derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- cagionati da veicoli a motore in genere per i quali, in conformità alle norme (D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.), l'assicurazione deve essere prestata con Polizza Responsabilità Civile Veicoli a Motore;
- conseguenti a perdita di dati elettronici, derivanti, direttamente o indirettamente, da virus e/o altri programmi simili e relativi a qualsiasi attività svolta via internet o a servizi e/o consulenza informatica;
- danni morali, senza danni fisici e i disturbi mentali e psichici; stato di ebbrezza, ubriachezza ed uso/abuso di sostanze stupefacenti e psicofarmaci;
- conseguenti a molestie sessuali e ogni tipo di discriminazione e abuso sessuale;
- conseguenti alle diffamazioni e le infamie;
- conseguenti a sequestri e scomparse di persona;
- conseguenti all'uso o alla manipolazione di prodotti chimici, tossici e pericolosi, uso o manipolazione al di fuori del normale programma di studi o di lavoro oppure causati dall'uso di armi;
- conseguenti a pandemie, epidemie, a contagio da poliomielite, meningite cerebro-spinale, H.I.V. (AIDS) ed epatite virale e malattie in genere;
- derivanti da responsabilità professionali mediche;
- derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche od inondazioni e fenomeni naturali connessi;
- l'Impresa non offre alcuna garanzia assicurativa per danni cagionati da atti violenti commessi da Stati o contro Stati ed i loro organi, atti violenti commessi da organizzazioni politiche o terroristiche, atti violenti commessi nell'ambito di raduni, manifestazioni e sfilate di carattere pubblico o da atti violenti commessi in occasione di sciopero e serrate;
- non sono indennizzabili i danni collegabili in modo diretto o indiretto all'uso di amianto o di materiali contenenti amianto o collegabili a questi materiali;
- l'Assicurazione non comprende indennizzi per danni collegabili in modo diretto o indiretto alle conseguenze dei campi elettromagnetici;
- non sono coperte dall'Assicurazione le pretese collegate alla garanzia su difetti;
- già oggetto di indennizzo nell'ambito del Capitolo 3 - Altri danni ai beni - di cui all'art. 4 - Garanzia effetti personali a scuola;
- non sono coperti dalla garanzia assicurativa i danni derivanti dal crollo parziale o completo di edifici o di locali di cui l'Assicurato sia proprietario, usufruttuario, affittuario o per i quali risponde civilmente.

### ! INFORTUNI

Sono esclusi dall'assicurazione unicamente gli infortuni direttamente derivanti da:

- uso e guida di mezzi aerei fatta eccezione per quanto stabilito all'Art. 9 - Rischio aeronautico (del capitolo Infortuni) e per le attività svolte nell'orario scolastico, sotto la supervisione e la presenza di un docente/istruttore e rientranti nello specifico piano di studi o nelle attività deliberate dall'Istituto;
- guida od uso di mezzi di locomozione subacquee;
- esercizio, anche occasionale, dei seguenti sport: pugilato, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai senza accompagnamento di guida patentata, salti dal trampolino con sci o idrosci, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere, speleologia. Tali esclusioni non sono valide se le attività sono previste nell'ambito del P.O.F. e del P.O.N.;
- partecipazione a corse o gare sportive e/o in generale a qualsiasi attività sportiva avente carattere professionistico o semiprofessionistico (è fatta eccezione per le attività sportive organizzate dalla scuola e previste all'Art. 2 del Capitolo Infortuni);
- ubriachezza, ebbrezza, abuso di psicofarmaci;
- uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- reati dolosi commessi o tentati dall'Assicurato, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- contaminazione biologica o chimica connessa ad atti di terrorismo;
- partecipazione ad esercitazioni militari (con l'esclusione del servizio militare in tempo di pace) ed inoltre guerra, ostilità, invasione, rivoluzione, insurrezione, guerra civile, potere militare; nel caso in cui l'Assicurato sia colto dagli eventi bellici mentre si trova in un Paese fino ad allora in pace, la garanzia resta valida per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità;
- alluvioni, eruzioni vulcaniche od inondazioni e fenomeni naturali connessi, epidemie e pandemie;
- trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- suicidio o tentato suicidio;
- autolesionismo.

### ! ALTRI DANNI AI BENI

La garanzia **"Bagaglio"** non è operante per:

- a) negligenza o incuria dell'Assicurato;
- b) danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o conviventi, di suoi dipendenti o di altre persone che agiscono per lui;
- c) i danni causati dall'aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto;
- d) i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto;
- e) i danni dovuti al contatto con sostanze liquide;
- f) i danni causati dalla caduta di perle o pietre preziose dalla loro incastonatura;
- g) i danni causati alle attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
- h) i danni verificatisi quando il Bagaglio sia lasciato a bordo di auto o motoveicoli.

Sono, inoltre, esclusi dalla garanzia:

- i) la borsa da passeggio e gli oggetti personali in essa normalmente contenuti: portafogli, portachiavi, portadocumenti, accessori ecc.;
- j) il denaro, in ogni sua forma (banconote, assegni, ecc.), biglietti di viaggio, documenti, titoli e collezioni di qualsiasi natura, merci, campionari, cataloghi, souvenir, oggetti d'arte, attrezzature professionali, telefoni, occhiali da vista e da sole, lenti a contatto e caschi;
- k) gli oggetti di metallo prezioso, orologi, pietre preziose e pellicce, nel caso in cui non siano indossati, i devices;
- l) le apparecchiature foto-cine-ottiche e loro accessori, se consegnati al vettore aereo;
- m) i beni che non risultano indicati nella denuncia sporta alle Autorità competenti;
- n) i beni acquistati durante il viaggio;
- o) i beni di consumo, intendendosi, a mero titolo esemplificativo, creme, profumi, bevande, medicinali, sigarette, ecc.;
- p) i beni consegnati ad impresa di trasporto o di spedizioni quando questi non viaggiano insieme all'Assicurato;
- q) il furto del Bagaglio lasciato nella tenda da campeggio.

In nessun caso verrà risarcito il cosiddetto "valore affettivo" che gli oggetti perduti danneggiati avevano per l'Assicurato né il danno conseguente al mancato uso o godimento dei medesimi.

Non verranno rimborsati gli effetti personali lasciati all'interno dei veicoli.

La garanzia **"Effetti Personali a scuola"** non è operante per:

- a) i danni causati dalla caduta di perle o pietre preziose dalla loro incastonatura;
- b) attrezzature professionali;
- c) gli oggetti di metallo prezioso, pietre preziose e pellicce, nel caso in cui non siano indossati;
- d) le apparecchiature foto-cine-ottiche e loro accessori e devices;
- e) i beni di consumo, intendendosi per tali, a mero titolo esemplificativo, creme, profumi, bevande, medicinali, sigarette, ecc.
- f) lenti usa e getta e/o lenti a contatto in genere;
- g) Conseguenti a negligenza o incuria dell'Assicurato.

In nessun caso verrà risarcito il cosiddetto "valore affettivo" che gli oggetti perduti o danneggiati avevano per l'Assicurato né il danno conseguente al mancato uso o godimento dei medesimi. Non verranno rimborsati gli effetti personali lasciati all'interno di veicoli.

### ! PERDITE PECUNIARIE:

La garanzia non opera in presenza di analogia copertura assicurativa. Per Malattia improvvisa, eventi eccezionali e decesso di un familiare la garanzia non opera se la denuncia del sinistro viene effettuata oltre il settimo giorno.

### ! TUTELA LEGALE:

La garanzia è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, ovvero da pandemie ed epidemie (dichiarate tali o meno);
- materia fiscale e amministrativa, fatto salvo quanto previsto all'Art. 2 del Capitolo Tutela Legale;
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di veicoli a motore, aerei ed imbarcazioni, fatto salvo quanto previsto all'Art. 2 del Capitolo Tutela Legale;
- operazioni relative all'acquisto o costruzione di beni immobili;
- controversie di diritto civile nascenti da presunti inadempimenti contrattuali propri o di controparte fatto salvo quanto previsto alla lett. d) dell'Art. 2 del Capitolo Tutela Legale;
- acquisto di beni mobili registrati;
- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- procedimenti innanzi alla Corte dei Conti per colpa grave;
- vertenze tra persone assicurate con la stessa Polizza e tra Contraente ed Assicurato fatto salvo quanto previsto alla lett. d) dell'Art. 2 del Capitolo Tutela Legale. Si intendono escluse le vertenze riguardanti le polizze contenute nel Pacchetto "Agency Underwriting";
- se il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente;
- se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;
- se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione.

La garanzia **"Rimborso spese mediche da malattia"** non opera per sinistri conseguenti a:

- cure dentarie, fisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagranti ed estetiche;
- spese relative a occhiali, lenti a contatto, protesi o apparecchi terapeutici ed estetici;
- spese sostenute per le interruzioni volontarie di gravidanza, nonché per le terapie riproduttive.

Sono comunque escluse dalla presente copertura le spese mediche derivanti da infortunio.

La garanzia **"Assistenza alla Persona"** non opera per sinistri avvenuti durante e per effetto di:

- stato di guerra dichiarata, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari e similari;
- terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all'Assicurato alla sottoscrizione/adesione della polizza;
- patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana;
- interruzione volontaria di gravidanza, espanto e/o trapianto di organi;
- patologie HIV, AIDS, disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali, pandemie o epidemie;
- pratica di sport pericolosi: esclusione non sono valide se previsti nel P.O.F. e nel P.O.N.;
- atti di temerarietà;
- attività sportive svolte a titolo professionale;

- partecipazione a gare o competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti;
- gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche, di guidoslitte e relative prove ed allenamenti;
- le malattie infettive, qualora l'intervento d'assistenza sia impedito da norme sanitarie;
- svolgimento di attività che implicino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi;
- eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza.

Sono altresì esclusi gli eventi verificatisi in occasione dello svolgimento di attività professionale.

**! All'interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.**



## DOVE VALE LA COPERTURA?

✓ L'assicurazione opera nel mondo intero, salvo limitazioni specificatamente indicate all'interno delle singole Garanzie.



## CHE OBBLIGHI HO?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all'Indennizzo.

Il Contraente ha, altresì, l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente e l'Assicurato, in caso di sinistro, devono mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.

Il Contraente, entro 30 giorni della stipula del contratto, ha l'obbligo di comunicare all'Impresa il numero definitivo degli Assicurati da includere in copertura al fine di determinare il premio assicurativo.



## QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il premio dovrà essere corrisposto all'Intermediario entro 60 giorni dalla stipula del contratto di assicurazione. In mancanza del pagamento del premio assicurativo, la copertura assicurativa rimarrà sospesa e si riattiverà alle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche se sia stato concesso in due o più rate, come stabilito nel contratto e fermo il disposto di cui all'articolo 1901 Codice Civile.

Il premio è già comprensivo di imposte.



## QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Il contratto di assicurazione stipulato dal Contraente ha la durata prevista dal bando di gara, con una durata minima di un anno e senza tacito rinnovo.

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Polizza.

Resta espressamente inteso tra le Parti che, in caso di copertura pluriennale, le stesse si riservano la facoltà di recedere dal contratto di assicurazione allo scadere di ciascuna annualità assicurativa, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, o PEC, nel termine di almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.



## COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Il contratto di assicurazione prevede la possibilità per l'Impresa e per il Contraente di recedere dallo stesso allo scadere di ciascuna annualità assicurativa, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R o PEC, con un preavviso di 30 giorni.

## ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA per scuole pubbliche italiane

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP Aggiuntivo Danni)

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Protezione Scuola

Versione n. 1 di marzo 2024 (ultimo disponibile)

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.**

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**, con sede Legale a 10071 Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29 e Direzione Generale a 20864 Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet [www.nobis.it](http://www.nobis.it), e-mail: [assicurazioni@nobis.it](mailto:assicurazioni@nobis.it), PEC: [nobisassicurazioni@pec.it](mailto:nobisassicurazioni@pec.it).

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi.

### Esercizio 2022

#### Bilancio approvato il 28/04/2023

Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 107.123.237 di cui capitale sociale € 37.890.907, riserva di sovrapprezzo € 1.224.864 e riserve patrimoniali € 68.007.466.

Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 179,69% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 399,31% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).

Si richiama quanto indicato nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile sul sito istituzionale attraverso il seguente collegamento <https://www.nobis.it/chi-siamo/governance/solvency-ii-sfcr/>.

Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell'Impresa [www.nobis.it](http://www.nobis.it).

**Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.**



### CHE COSA È ASSICURATO?

Il prodotto "Protezione Scuola" è dedicato alle scuole italiane pubbliche al fine di tutelare gli alunni e gli operatori scolastici dai rischi che quotidianamente minacciano la stabilità economica degli istituti scolastici. La polizza fornisce le seguenti garanzie: **Responsabilità Civile, Infortuni, Altri Danni ai Beni, Perdite Pecuniarie, Tutela Legale, Rimborso Spese Mediche da Malattia e Assistenza alla Persona.**

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate e concordate con il Contraente.

Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sul Modulo di Polizza sottoscritto dal Contraente.

A maggiore precisazione di quanto esplicitato all'interno del Dip Base, si evidenziano di seguito le ulteriori caratteristiche che contraddistinguono le singole coperture assicurative.

#### **Responsabilità Civile:**

La garanzia è valida per tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche e interscolastiche, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi, o che comunque siano regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti od organi autorizzati dagli stessi.

La garanzia è, altresì, operante per:

- Le assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all'interno della scuola; nonché alle assemblee che abbiano luogo in locali esterni alla scuola, purché autorizzate dall'Istituto e purché siano osservate le disposizioni della C.M. n. 312 XI capitolo del 27 dicembre 1979 in atto di vigilanza.
- Il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Capo d'Istituto e/o del responsabile del servizio di segreteria.
- Le lezioni di educazione fisica e per l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi esterni alla scuola purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza svolta da personale all'uopo autorizzato.
- L'uso di un'aula magna o di un cinema teatro annesso alla scuola purché non aperto al pubblico a pagamento.
- Il tragitto casa-scuola e viceversa e casa o scuola azienda nel caso di stage e alternanza scuola lavoro e viceversa per il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario delle lezioni, sempreché sia configurabile una responsabilità civile a carico del Contraente, escluso comunque ogni e qualsiasi effetto del codice delle assicurazioni private (D.lgs. 209 del 07/09/2005) e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla responsabilità civile della circolazione di veicoli a motore.
- I danni che gli alunni possono arrecare al materiale assegnato alla scuola in comodato da ditte e società diverse da Enti Pubblici.
- Le attività di prescuola e doposcuola anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in supporto da Enti Pubblici.
- L'attività di promozione culturale e sociale (Direttiva del Ministro della P.I. n. 133 del 03.04.1996).
- Le attività ludico-sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, regolarmente deliberate dagli Organi Collegiali, ma organizzate e gestite (anche con compiti di vigilanza) da alcuni genitori anche in assenza di personale scolastico, in orario pomeridiano o in giornate festive, presso la struttura scolastica o presso centri sportivi in genere o altri luoghi a tale scopo designati regolarmente deliberati dagli organismi scolastici competenti.

- j) I centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti.
- k) Tutte le attività relative al progetto Pedibus e Bicibus, restando espressamente inteso che tale estensione di garanzia decorre dal momento in cui l'Assicurato viene preso in consegna dal personale preposto alla gestione dei precitati progetti.
- l) Durante tutti i trasferimenti interni ed esterni strettamente connessi allo svolgimento delle attività;
- m) Gestione mense, bar e distributori automatici.

#### **Infortunati:**

L'assicurazione è operante per gli infortuni subiti dagli Assicurati durante l'intera permanenza nella sede della scuola, succursali o sedi staccate della stessa, senza limiti di orario, nello svolgimento delle seguenti attività, purché rientrino nel normale programma di studi e/o siano state regolarmente autorizzate e messe in atto dagli organi competenti o da organi autorizzati dagli stessi o ad essi equiparati:

1. attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche, interscolastiche, ricreative e tutto quello che rientra nei programmi scolastici;
2. alle attività di prescuola e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in supporto dagli Enti Locali e/o altri Enti;
3. durante tutte le ore di lezione, comprese quelle di educazione fisica (motoria, per le scuole materne ed elementari);
4. visite guidate, visite a musei, scambi ed attività culturali in genere, purché siano controllate da organi scolastici o da organi autorizzati da quelli;
5. visite a cantieri, aziende e laboratori, stage e alternanza scuola lavoro, anche se comprendono esperimenti e prove pratiche dirette, anche in assenza di personale scolastico;
6. tutte le attività ricreative e non che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i Giochi della Gioventù, Giochi sportivi e studenteschi e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola o altri luoghi a tale scopo designati, purché effettuati in presenza di personale incaricato e in convenzione con la scuola stessa;
7. tutte le attività relative al progetto Pedibus e Bicibus, restando espressamente inteso che tale estensione di garanzia decorre dal momento in cui l'Assicurato viene preso in consegna dal personale preposto alla gestione dei precitati progetti.
8. tutte le attività ginnico/sportive e non, anche extra programma, comprese le "settimane bianche", l'esercizio degli sport invernali e/o sulla neve, organizzate nell'ambito del mondo scolastico e deliberate dal Consiglio d'Istituto o di circolo, con esplicita esclusione delle competizioni organizzate dalle federazioni sportive;
9. refezione e ricreazione;
10. lezioni pratiche di topografia con uso di strumenti anche all'esterno della scuola;
11. gite scolastiche, passeggiate e uscite didattiche;
12. durante le uscite relative al Progetto Orientamento, sempreché l'uscita sia organizzata dal Contraente e con personale della scuola;
13. durante i trasferimenti interni ed esterni strettamente connessi allo svolgimento delle suddette attività;
14. assemblee studentesche anche non autorizzate nei locali dell'Istituto, con l'esclusione dell'occupazione violenta;
15. i centri estivi e attività similari durante le vacanze natalizie purché deliberati dagli organismi scolastici competenti.
16. In caso di infortunio verificatosi durante lo svolgimento di una delle attività all'esterno delle sedi scolastiche, o all'interno durante collettivi di classe, occupazioni, manifestazioni autogestite, l'assicurazione è operante a condizione che dette attività siano svolte sotto il controllo di personale autorizzato dalle competenti Autorità Scolastiche.

La garanzia è operante anche durante il tragitto casa-scuola e viceversa e casa o scuola-azienda nel caso di stage e alternanza scuola lavoro e viceversa, purché questi infortuni avvengano esclusivamente durante il tempo necessario a compiere il percorso abituale prima e dopo l'orario di inizio o fine di tutte le attività, compresi eventuali rientri.

Sono considerati infortuni, purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi dall'Art. 5 - "Esclusioni" del Capitolo 2 - Infortuni, anche:

- intossicazioni da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica;
- lesioni causate da contatto o assorbimento involontario di sostanze nocive;
- morsi di animali, di rettili, punture d'insetto con esclusione di quelli che necessariamente inducano malattie;
- asfissia meccanica, compreso l'annegamento;
- assideramento e congelamento;
- folgorazioni;
- le lesioni conseguenti a malore, purché non causato da abuso di alcolici o sostanze stupefacenti;
- colpi di sole, di calore e di freddo;
- contagio da H.I.V. (A.I.D.S.) o Epatite avvenute nell'ambito delle attività scolastiche, se diagnosticato entro 90 giorni dall'infortunio; l'indennizzo per tale garanzia è previsto dall'Allegato alla Polizza, come stabilito ai successivi Artt. 29 e 31 del presente Capitolo;
- aggressioni o atti violenti anche con movente politico, sociale o sindacale, atti di terrorismo, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria;
- la meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l'alunno abbia contratto la patologia successivamente al novantesimo giorno dalla data di inizio della frequenza dell'anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell'assicurazione;
- si conferma che la garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici e ad ernie addominali traumatiche. Se l'ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 20%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l'operabilità dell'ernia, la decisione verrà rimessa al Collegio Medico di cui all'Art. 42 del Capitolo Infortuni.

La garanzia "Infortuni" include le seguenti prestazioni assicurative: Morte da Infortunio, Invalidità permanente da infortunio, Rimborso spese a seguito di infortunio, Daria da ricovero, Indennizzo immediato per ricovero, Day hospital - Day surgery, Diaria da gesso, Danno estetico al viso o ad altra parte del corpo, Spese di accompagnamento e trasporto dell'Assicurato dall'abitazione (o dalla scuola) all'Istituto di cura e viceversa, Spese di trasporto da casa a scuola e viceversa, Mancato guadagno, Rimborso riparazioni apparecchi ortodontici degli alunni, Spese funerarie, Spese aggiuntive, Spese per lezioni private di recupero, Indennità per perdita dell'anno scolastico, Indennità da assenza per infortunio, Danneggiamento di biciclette, Garanzia annullamento, Invalidità permanente da poliomielite, meningite cerebro-spinale, Invalidità permanente da aids-epatite virale, Indennizzo forfetario per poliomielite e meningite cerebro-spinale, Indennizzo forfetario per aids ed epatite virale, Recupero sperato - coma continuato (recovery hope), Borsa di studio, Indennizzo per morte per i genitori dell'alunno Assicurato nel percorso casa scuola casa, Rimborso spese adeguamento materiale didattico ed attrezzature relative all'attività didattica, Rimborso spese adeguamento abitazione, Rimborso spese adeguamento/acquisto autovettura, Anticipo immediato spese di prima necessità, Costi di salvataggio e ricerca, Familiare accanto, Esposizione agli elementi, Rendita reversibile per gli operatori scolastici.

#### **Altri Danni ai beni**

1. **Garanzia bagaglio:** Sono considerati "singolo oggetto" ognuno dei seguenti gruppi di oggetti:
  - 1) oggetti di metallo prezioso, orologi e pietre preziose;
  - 2) apparecchiature fotocineottiche e loro accessori;
  - 3) radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche in genere e loro accessori.
2. **Garanzia effetti personali a scuola:** la garanzia opera per eventi avvenuti a scuola, nelle sedi scolastiche, anche provvisorie comprese le sedi staccate, succursali, aggregate, plessi ecc., che dipendono dalla sede amministrativa o didattica Contraente, a seguito di specifico contratto/accordo e durante le gite/uscite didattiche. Resta espressamente inteso che la presente garanzia opererà a seguito di produzione della copia della Denuncia regolarmente sporta presso le competenti Autorità e della copia della documentazione fiscale attestante l'avvenuto acquisto originario da parte dell'Assicurato, nonché della produzione di idonea testimonianza dell'evento occorso.

#### **Perdite pecuniarie**

L'assicurazione opera nei confronti dell'Istituto Scolastico per le perdite patrimoniali conseguenti al risarcimento dovuto:

- 1) al Revisore dei Conti, in missione presso l'Istituto Scolastico, per i danni subiti dal proprio veicolo a motore durante il tragitto dalla sede di servizio dell'ispettore stesso alla scuola e viceversa.

2) al dipendente dell'Istituto Scolastico, in missione per motivi di servizio, per i danni subiti dal proprio veicolo a motore durante il tragitto necessario alla missione;

La presente garanzia copre i danni subiti per collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada, tumulti popolari, scioperi, terrorismo, vandalismo, sabotaggio, eventi naturali, grandine, incendio, tentato furto, cristalli.

3) a furto e rapina commesso sui dipendenti o genitori autorizzati dall'Assicurato mentre provvedono al trasporto dei valori al di fuori dei locali della Scuola. La garanzia è operante nei casi di:

- furto avvenuto a seguito di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, purché la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano i valori;
- furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori (scippo).

Garanzia annullamento viaggio organizzato dalla scuola: la garanzia è operante nei seguenti casi: malattia improvvisa, eventi eccezionali, decesso di un familiare fino al secondo grado.

#### **Tutela legale**

Spese garantite, sono garantite le seguenti spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
  - per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
  - di giustizia;
  - liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
  - conseguenti ad una transazione autorizzata dall'Impresa, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dall'Impresa;
  - di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
  - di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
  - per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
  - degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
  - per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli organismi pubblici;
  - per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, l'Impresa assicura:
- le spese per l'assistenza di un interprete;
  - le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
  - l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite del massimale previsto.

#### **Rimborso Spese Mediche da Malattia:**

L'Impresa assicura il rimborso delle spese:

- Mediche;
- Farmaceutiche;
- Ospedaliere;

sostenute nel corso di viaggi per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto, in seguito a malattia non preesistente, durante il periodo di durata della garanzia.

Per le spese mediche e farmaceutiche, purché prescritte da un medico del luogo ove si è verificato il sinistro, anche in caso di ricovero in Istituto di Cura o in luogo attrezzato per il pronto soccorso. La garanzia comprende le:

- spese di ricovero in istituto di cura in conseguenza di malattia con il limite indicato nell'Allegato A;
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia con il limite indicato nell'Allegato A;

Esclusivamente per i viaggi all'interno dell'Unione Europea, l'Impresa rimborsa le spese mediche a completamento degli eventuali rimborsi ottenuti dall'Assicurato da parte delle Coperture Assicurative volontarie e/o obbligatorie o del Servizio Sanitario Nazionale.

Resta espressamente inteso tra le Parti che, qualora l'Assicurato contraiga l'infezione da Covid-19 e questa provochi la documentata necessità di un ricovero ospedaliero in un reparto di Terapia intensiva, l'Impresa erogherà una somma fissa e predeterminata pari a euro 4.000,00.

#### **Prestazioni specifiche rivolte esclusivamente agli assistenti di lingua straniera (cittadini dell'unione europea) assegnati agli istituti scolastici:**

Rimborso spese mediche: l'Impresa assicura il rimborso all'Assicurato delle spese:

- di cura sostenute nell'ambito di strutture ospedaliere pubbliche;
- farmaceutiche, purché prescritte dal medico;
- accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;
- cure dentarie in caso di urgenza fino ad €. 150,00 (centocinquanta) per Assicurato e per sinistro.

#### **Prestazioni specifiche rivolte esclusivamente agli alunni stranieri iscritti presso l'istituto Contraente:**

Rimborso spese mediche: l'Impresa assicura il rimborso all'Assicurato delle spese:

- di cura sostenute nell'ambito di strutture ospedaliere pubbliche;
- farmaceutiche, purché prescritte dal medico;
- accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;
- cure dentarie in caso di urgenza fino ad € 150,00 (centocinquanta) per Assicurato e per sinistro.

#### **Assistenza alla persona:**

Tra le prestazioni di assistenza a scuola per infortunio/malattia/malore, sono annoverate le seguenti garanzie: "consulenza medica-telefonica"; "invio del medico e/o dell'ambulanza"; "comunicazioni urgenti ad un familiare".

Tra le prestazioni di assistenza in viaggio, sono annoverate le seguenti garanzie: "consulenza medica-telefonica e assistenza psicologica"; "invio di un medico e/o di una ambulanza"; "trasferimento sanitario"; "rimpatrio sanitario"; "informazioni cliniche sul paziente"; "messa a disposizione di un interprete"; "familiare accanto"; "invio dei medicinali all'estero"; "rientro dell'Assicurato convalescente"; "rientro anticipato"; "invio di un accompagnatore in sostituzione"; "traduzione della cartella clinica"; "anticipo di somme in denaro (per i soli assicurati maggiorenni)"; "spese per il rimpatrio della salma"; "soccorso stradale (per gli alunni, il personale scolastico, i Revisori dei Conti in missione)"; "informazioni turistiche"; Informazioni D.Lgs. 81 del 9.04.08".

#### **Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**

##### **OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO**

- |   |  |
|---|--|
| - | Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto "Protezione Scuola". |
|---|--|

##### **OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

- |   |  |
|---|--|
| - | Non sono previsti aumenti di premio per il prodotto "Protezione Scuola". |
|---|--|



## CHE COSA NON È ASSICURATO?

### Rischi esclusi

I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede.



## CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Le principali esclusioni relative alle garanzie **“Responsabilità Civile”, “Altri danni ai Beni”, “Perdite Pecuniarie”, “Tutela Legale”,** sono già state dettagliate all'interno del Dip Base alla consultazione del quale si rimanda in questa sede.

Si specifica che all'interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.

In relazione alle garanzie **“Rimborso Spese Mediche da Malattie”** ed **“Assistenza alla Persona”,** ferme le esclusioni comuni riportate all'interno del Dip Base, ad esse si applicano le ulteriori esclusioni ed i limiti di seguito riportati.

<p><b>Infortunati</b></p>	<p><b>Percorso casa - scuola - casa</b> La presente estensione di garanzia non vale nel caso in cui la Responsabilità Civile sia ascrivibile a quanto disciplinato dalla legge (D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.) con particolare riferimento all'Assicurazione Obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore. Qualora, pertanto, l'Assicurato sia coinvolto in un incidente tra mezzi a motore, la garanzia si intende non operante.</p>
<p><b>Effetti personali a scuola (Altri danni ai beni)</b></p>	<p>La presente garanzia, per quanto riguarda gli occhiali e ogni altro apparecchio, opera a condizione che l'utilizzo di questi ultimi dovrà risultare determinato da ragioni di carattere sanitario.</p>
<p><b>Furto nei locali scolastici (Altri danni ai beni)</b></p>	<p>La presente garanzia opera con un limite di euro 20.000,00 per anno e per sinistro, indipendentemente dalla combinazione tariffaria prescelta. La garanzia è subordinata all'installazione e al corretto funzionamento di un impianto di allarme (collegato con le Forze dell'Ordine), così come alla dotazione di infissi e serramenti blindati su tutto il volume dell'edificio e alla documentata stipula di un contratto di sorveglianza con primario Istituto all'uopo autorizzato dalle Autorità.</p>
<p><b>Rimborso Spese Mediche da Malattie</b></p>	<p>Oltre alle esclusioni previste dalle Norme Comuni applicabili alle garanzie <b>“Rimborso spese mediche da malattia”</b> e <b>“Assistenza alla persona”,</b> sono escluse le spese per cure dentarie, fisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagranti e per l'eliminazione di difetti fisici congeniti; le spese relative ad occhiali, lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi o applicazioni di natura estetica. L'assicurazione non è operante per le spese sostenute per le interruzioni volontarie di gravidanza nonché per le prestazioni e le terapie relative alla fecondità e/o sterilità e/o impotenza. Sono comunque escluse dalla presente copertura le spese mediche derivanti da Infortunio. Inoltre, le spese mediche, nel caso in cui l'Assicurato non abbia denunciato alla Centrale Operativa l'avvenuto ricovero (compreso il Day Hospital) o prestazione di pronto soccorso, sono rimborsabili con un massimale pari a euro 300.000,00 (trecentomila). Resta inteso che per gli importi superiori ad euro 1.000,00 nessun rimborso sarà dovuto qualora l'Assicurato non fosse in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese mediche sostenute tramite Bonifico Bancario o Carta di credito.</p> <p><b>Relativamente alle “prestazioni specifiche rivolte esclusivamente agli assistenti di lingua straniera (cittadini dell'unione europea) assegnati agli istituti scolastici” e alle “prestazioni specifiche rivolte esclusivamente agli alunni stranieri iscritti presso l'istituto Contraente”</b> sono escluse le spese sostenute per:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>spese per occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e protesi in genere;</li> <li>interventi a carattere estetico o per eliminazione di difetti e/o malformazioni congenite e/o cure fisioterapiche e/o termali e dimagranti e/o cure infermieristiche e/o cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate).</li> <li>Interventi o ricoveri conseguenti a malattie preesistenti;</li> <li>ricoveri per effettuare ricerche, analisi rituali o periodiche (check up) non determinate quindi da sinistro indennizzabile;</li> <li>cure riabilitative, fisioterapiche, idropiniche, dietetiche e termali, i trattamenti terapeutici di agopuntura, nonché l'eliminazione di difetti fisici congeniti o malformazioni preesistenti alla stipulazione della polizza;</li> <li>stati di gravidanza oltre il 6° mese, parto, puerperio o interruzioni volontarie di gravidanza;</li> <li>prestazioni sanitarie e cure per infertilità, sterilità maschile e femminile, fecondazione assistita e simili, impotenza;</li> <li>conseguenti a tentativi di suicidio;</li> <li>connesse a delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;</li> <li>connesse ad atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso procurato;</li> <li>infortuni causati all'Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;</li> <li>sinistri connessi alla partecipazione ad attività sportive svolte a titolo professionale e relativi allenamenti;</li> <li>atti di guerra, servizio militare, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trova in viaggio in un Paese in pace alla sua partenza);</li> <li>infortuni causati da guerra anche non dichiarata o insurrezioni e atti di terrorismo o sabotaggio a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;</li> <li>connesse a scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;</li> <li>eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;</li> <li>visite di controllo, esami clinici e/o diagnostici sostenuti in Italia in conseguenza di malattie e/o infortuni occorsi all'estero;</li> <li>prestazioni sanitarie non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché quelle non effettuate da medici o paramedici abilitati all'esercizio dell'attività professionale;</li> <li>malattie, malformazioni, stati patologici e infortuni verificatisi prima della data di decorrenza della copertura e già diagnosticati in tale data all'Assicurato;</li> <li>per le malattie o gli infortuni che, in genere, non impediscano all'Assicurato la continuazione del soggiorno.</li> </ol>

RELATIVAMENTE ELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN VIAGGIO:

**Garanzia "Trasferimento Sanitario":**

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivano volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

**Garanzia "Rimpatrio Sanitario":**

Sono escluse dalla prestazione:

- tutte le malattie preesistenti la data di sottoscrizione della copertura;
- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto;
- le infermità o lesioni che non precludano all'Assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivano volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura di ricovero;
- tutte le spese diverse da quelle indicate.

**Garanzia "Spese per il rimpatrio della salma":**

Restano escluse dalla prestazione:

- le spese relative alla cerimonia funebre e all'inumazione, che sono a carico della famiglia;
- l'eventuale recupero della salma;
- le spese di soggiorno del familiare.

**Ulteriori Esclusioni:**

Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni applicabili alle garanzie "Rimborso spese mediche da malattia" e "Assistenza alla persona", l'Impresa non risponde delle spese sostenute dall'Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa.

Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire alcun indennizzo per prestazioni alternative, a titolo di compensazione. L'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, abbia autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'Assicurato.

Sono altresì escluse le malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali.

Relativamente alle prestazioni specifiche rivolte esclusivamente agli assistenti di lingua straniera (cittadini dell'unione europea) assegnati agli istituti scolastici e alle prestazioni specifiche rivolte esclusivamente agli alunni stranieri iscritti presso l'istituto Contraente

**Garanzia "rimpatrio sanitario":**

Sono escluse dalla prestazione:

- tutte le malattie preesistenti la data di sottoscrizione della copertura;
- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto;
- le infermità o lesioni che non precludano all'Assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivano volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura di ricovero;
- tutte le spese diverse da quelle indicate.

Assistenza alla Persona

Per ogni singola garanzia indicata nel presente prodotto ed esplicitamente sottoscritta dall'Assicurato sono previsti somme assicurabili (massimali), limiti ed eventuali franchigie o scoperti.



**CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?**

Cosa fare in caso di sinistro?

In caso di sinistro, relativamente alle garanzie "Responsabilità Civile", "Infortuni", "Altri danni ai beni", "Perdite Pecuniarie" e "Rimborso Spese Mediche da Malattia", il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnato il contratto:

**AGENCY UNDERWRITING  
VIA ROMA 17/A  
06061 - CASTIGLIONE DEL LAGO**

E-mail: [sinistri.protezionescuola@agwr.it](mailto:sinistri.protezionescuola@agwr.it) - tel.: +39.075-5689001 - PEC: [agencyunderwritingsrl@pec.it](mailto:agencyunderwritingsrl@pec.it)  
web: [www.protezionescuola.it](http://www.protezionescuola.it)

e per conoscenza all'Impresa (Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - 10071 Borgaro Torinese - TO, Via Lanzo n. 29 - [sinistri.re@nobis.it](mailto:sinistri.re@nobis.it)) entro 30 giorni dal sinistro, o da quando ne ha avuto conoscenza, o dal momento in cui l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Per la sola garanzia "Assistenza alla persona", dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al

**Numero Verde 800 894149**  
o, se dall'estero, +39 039.9890.722

	<p>In ogni caso, l'Assicurato, che dovrà qualificarsi come "ASSICURATO PROTEZIONE SCUOLA PUBBLICA", dovrà comunicare con precisione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nome e cognome;</li> <li>2. nome dell'Istituto scolastico di appartenenza;</li> <li>3. indirizzo, anche temporaneo, presso il quale è richiesta la prestazione di Assistenza;</li> <li>4. recapito telefonico;</li> <li>5. tipo di assistenza richiesta;</li> <li>6. tipo e targa del veicolo (in caso di richiesta della garanzia "soccorso stradale") per i Revisori dei Conti e i dipendenti in missione.</li> </ol> <p><b>L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 Codice Civile).</b></p> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> Si specifica che il contratto non prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie di assicurazione.</p> <p><b>Prescrizione:</b> ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questi azione.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, <b>possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</b></p> <p><b>Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.</b></p> <p><b>Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa, possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</b></p>
<b>Obblighi dell'impresa</b>	<p>L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro e a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.</p>



## QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

<b>Durata</b>	Il contratto di assicurazione stipulato dal Contraente ha la durata prevista dal bando di gara, con una durata minima di un anno e senza tacito rinnovo.
<b>Sospensione</b>	Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.



## QUANDO E COME DEVO PAGARE?

<b>Premio</b>	<p>Il premio complessivo dovrà essere corrisposto in unica soluzione dal Contraente all'Impresa, per il tramite dell'Intermediario, entro 60 giorni dall'emissione della Polizza tramite contanti, bonifico bancario o postale.</p> <p>In mancanza del pagamento del premio assicurativo, la copertura assicurativa rimarrà sospesa e si riattiverà alle ore 24 del giorno del pagamento del premio.</p> <p>Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche se sia stato concesso in due o più rate, come stabilito nel contratto e fermo il disposto di cui all'articolo 1901 Codice Civile.</p> <p>Il premio è già comprensivo di imposte.</p>
<b>Rimborso</b>	Non sono previste fattispecie di rimborso.



## COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<p>Il presente contratto non prevede il diritto di ripensamento in favore del Contraente.</p> <p>Qualora il contratto preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo o su altro supporto durevole;</li> <li>• di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza;</li> <li>• di utilizzare, a seguito della richiesta dell'Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto inviatole, a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole;</li> <li>• nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipendenti dell'impresa, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center.</li> </ul>
<b>Risoluzione</b>	Il contratto di assicurazione prevede la possibilità per l'Impresa e per il Contraente di recedere dallo stesso allo scadere di ciascuna annualità assicurativa, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R o PEC, con un preavviso di 30 giorni.



## A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il prodotto è destinato alle scuole italiane pubbliche di ogni ordine e grado.



## QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Il Contraente sosterrà i costi relativi al pacchetto assicurativo prescelto.

Costi d'intermediazione: la quota media spettante all'Intermediario per il ramo 1 (Infortuni) è pari al 37,63%, per il ramo 2 (Malattia) è pari al 22,13%, per il ramo 9 (Altri danni ai beni) è pari al 20,43%, per il ramo 13 (Rc generale) è 19,46%, per il ramo 16 (Perdite pecuniarie) è di 44,79%, per il ramo 17 (Tutela Legale) è pari al 20,29%, per il ramo 18 (Assistenza) è pari al 44,52%.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 – 20864 – Agrate Brianza – MB – fax 039/6890.432 – reclami@nobis.it. Risposta entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
<b>All'IVASS</b>	L'Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell'Impresa potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 – Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> , utilizzando l'apposito modulo reperibile dal sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> , corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**